r_piemon - Rep. DD-A17 14/10/2026.0000977.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da GIANFRANCO LATINO Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Regione Piemonte

(Allegato 3)

Regolamento UE 2115/2021 - Aiuti nel settore dell'apicoltura

D.G.R. n. 9-2506 del 4 maggio 2026
Bando INTERVENTO B – AZIENDE APISTICHE
periodo 1° luglio 206 – 30 giugno 2027
(Azioni B.1, B.2, B.5)

---

1. DESCRIZIONE GENERALE DELL'INTERVENTO

Il Piano Strategico PAC, approvato con la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 2 dicembre 2022, include fra l'altro, gli interventi nel settore apistico scelti tra quelli elencati all'articolo 55 del Regolamento (UE) n. 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con Decreto del 30 novembre 2022 n. 614768, così come modificato da ultimo dal Decreto 221775 del 19 maggio 2025, ha definito le disposizioni nazionali di attuazione del regolamento, in particolare al comma 2 dell'art. 6 ha previsto che le Regioni possano stabilire, in funzione della specificità dell'apicoltura del proprio territorio, i criteri per l'ammissibilità dei soggetti richiedenti il beneficio e le modalità per l'applicazione dei sottoprogrammi. Il sottoprogramma regionale quinquennale redatto dalla Direzione Regionale Agricoltura -Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche, adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n.47- 6393 del 28 dicembre 2022, così come modificata dalla D.G.R n. 42 – 7213 del 12 luglio 2023, n. 66 – 8682 del 27 maggio 2024, n. 2-1236 del 16 giugno 2025 e 9-2506 del 4 maggio 2026, definisce gli interventi e le azioni, nonché le relative tabelle finanziarie, a seguito del riparto delle risorse effettuato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e approva i criteri e orientamenti per il riparto delle risorse.

2. BENEFICIARI - CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA DI SOSTEGNO

Possono accedere alla concessione dei contributi per le azioni di cui alla tabella sottostante (paragrafo n. 5) le singole aziende apistiche che rispettano i seguenti requisiti, posseduti al momento della trasmissione della domanda di aiuto:

- apicoltori singoli o associati con sede legale nel territorio della regione Piemonte;
- avere presentato denuncia annuale di possesso alveari per annualità **2025** attraverso la registrazione dei dati di Censimento apistico nella Banca dati apistica nazionale (BDN apistica);

Le nuove aziende, aperte successivamente al periodo del Censimento di riferimento, possono comunque presentare domanda di aiuto purché al momento della presentazione della domanda di aiuto la stessa sia registrata in BDA e abbia un fascicolo aziendale SIAP.

- essere in possesso di partita IVA per attività apistica o agricola alla data di presentazione della domanda;
- essere iscritto al registro delle imprese della Camera di Commercio;
- non essere classificato in BDN come "Allevamento familiare" (questa condizione non si applica all'azione b1) e condurre almeno **52** alveari, condizioni entrambe rilevate dall'ultimo **Censimento apistico nazionale del 2025**, presente nella BDA alla data del **2 marzo 2026** e riferito al censimento di novembre-dicembre 2025. Altresì, è valido quanto riportato dal Regolamento regionale n.10/2021 "Nel calcolo numerico degli alveari 3 nuclei corrispondono ad 1 alveare";
- avere costituito, aggiornato e validato il fascicolo aziendale presso un CAA con regolare mandato prima della presentazione della domanda, validato nell'anno solare di presentazione della domanda di aiuto, e anteriormente alla domanda di aiuto stessa;
- avere la disponibilità di locali di lavorazione dei prodotti dell'alveare (smielatura) in regola con le norme igienico-sanitarie se di proprietà, o in alternativa dimostrino di operare in ambienti in regola con le norme igienico sanitarie se di terzi. Se il laboratorio è di terzi, in fase di presentazione della domanda di aiuto è richiesto l'allegato attestante il **contratto** tra le parti relativo al comodato/affitto, che copra almeno l'intera annualità apistica.

  Per l'acquisto di attrezzature per la lavorazione, il confezionamento e la conservazione dei prodotti dell'apicoltura di cui all'**azione B.5** il laboratorio deve essere di **proprietà** oppure in **affitto** a titolo oneroso la cui durata dello stesso deve coprire almeno il periodo del vincolo triennale di destinazione d'uso e di proprietà ed essere associato ad una SCIA intestata all'azienda del beneficiario.

Condizioni specifiche per l'azione B2.2 (alimentazione di soccorso)

- possedere più di **104** alveari come da ultimo censimento apistico 2025.

3. CUMULABILITÀ CON LE ALTRE AGEVOLAZIONI

I contributi concessi o erogati in attuazione del presente bando non sono cumulabili con altre agevolazioni e/o finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffe incentivanti, detrazioni fiscali, credito d'imposta, Programma di Sviluppo Rurale, ecc.)

quando riferite alle stesse voci di spesa. Il mancato rispetto di tale condizione porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati.
A tal fine, nelle fatture rendicontante non devono essere presenti diciture, riferimenti o elementi che richiamino altre fonti di finanziamento, agevolazioni, contributi o detrazioni fiscali, né qualsiasi indicazione che possa configurare un cumulo con il presente finanziamento. Tuttavia, qualora siano presenti, il richiedente è tenuto a comunicare la rinuncia formale alle altre fonti di finanziamento al fine di poter beneficiare dei contributi per gli interventi settoriali.

4. NUMERO DI DOMANDE PRESENTABILI

È ammissibile da parte del richiedente la presentazione di UNA domanda di aiuto per l'intervento B.

5. DOTAZIONE FINANZIARIA RELATIVA A INTERVENTI E AZIONI E LIMITI DI SPESA

L'INTERVENTO B "Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali", suddiviso nelle azioni b.1, b.2, b.5, viene finanziato per per il periodo 1° luglio 2026 – 30 giugno 2027 per le singole aziende apistiche, articolandone il contributo disponibile tra le varie azioni nella seguente maniera, come da D.G.R. n. 9-2506 del 4 maggio 2026:

INTERVENTO B **Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali**		
AZIONE	**CONTRIBUTO DISPONIBILE TOTALE (euro)**	**% CONTRIBUTO***
B.1) Lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare	40.000,00	**60%**
B.2) Prevenzione avversità climatiche	b.2.1 4.000,00	**60%**
	b.2.2 (alimentazione di soccorso) 100.000,00	**50%**

B.5) Acquisto di attrezzature per la conduzione dell'apiario ed il miglioramento delle condizioni di lavoro e di attrezzature per la lavorazione, il confezionamento e la conservazione dei prodotti dell'apicoltura	160.000,00	**60%**

*Contributo: come previsto dal D.M. del 18 maggio 2025 n. 221775 e s.m.i. per le singole aziende apistiche.

Per la medesima azione non è consentito presentare domanda sia come singola azienda apistica sia come partner per il tramite delle forme associate. Qualora si verifichi tale fattispecie, non sarà ritenuta ammissibile la domanda presentata per il tramite della forma associata.
Unicamente per la sotto-azione B2.2 (alimentazione di soccorso), la presentazione della domanda di aiuto non è assoggettata al vincolo sopra richiamato, ed è pertanto possibile presentare contestualmente domanda di aiuto come singola azienda per la B2.2 e tramite le forme associate per la B2.1.

Ai fini della concessione del contributo, dopo i controlli di ricevibilità e ammissibilità, verrà predisposta una graduatoria sulla base dei punteggi assegnati risultanti dai criteri di priorità fissati al punto 6 "Criteri di priorità". In seguito, verranno stilate quattro graduatorie ripartite tra le differenti azioni delle domande ricevute e complete del punteggio assegnato ad ogni domanda, con distinzione tra:
- domande ammissibili e finanziabili;
- domande ammissibili non finanziabili per carenza di fondi;
- domande non ammissibili.

Infine, verrà stilata e resa disponibile sulla pagina del bando la graduatoria finale di ammissibilità e finanziabilità per le azioni B.1, B.2, B.5 presentate dalle singole aziende apistiche.
Le domande ammissibili saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili - pari a **304.000,00** euro - e in funzione della dotazione finanziaria di ogni singola azione, come stabilito dalla D.G.R. n. 9-2506 del 4 maggio 2026.

Per le singole aziende apistiche è previsto un **importo minimo di spesa ammissibile** pari ad euro **2.500,00**.
Unicamente per l'alimentazione di soccorso - sottoazione B.2.2 - l'importo minimo di spesa ammissibile è pari ad euro 1.370,00.

La **spesa massima ammissibile complessiva** (per tutte le azioni e sottoazioni) è di euro **25.000,00**.
Limitatamente per l'alimentazione di soccorso - sottoazione b.2.2 - la spesa massima ammissibile è pari a 7.500 euro.

In seguito alla chiusura dei bandi e fino all'atto di liquidazione, potranno essere effettuate rimodulazioni delle eventuali risorse finanziarie resesi disponibili, al fine di raggiungere il pieno utilizzo delle risorse previste nel sottoprogramma.

6. CRITERI DI PRIORITÀ

Ai fini della predisposizione della graduatoria regionale per l'accesso al contributo, viene assegnato un punteggio sulla base dei seguenti criteri di priorità, posseduti al momento della trasmissione informatica della domanda di aiuto:

1. **Aziende apistiche che non hanno percepito contributi** con fondi dell'Unione Europea riguardanti l'intervento settoriale apicoltura nel bando 2024-2025 (periodo 1 agosto 2024 – 30 giugno 2025) e la cui domanda non è risultata tra quelle FINANZIABILI (D.D. 1304/A1710D del 29 dicembre 2025, 362/A1710D del 30 marzo 2026 e 529/A1710D del 20 maggio 2026) nel bando 2025-2026 (1° luglio 2025 - 30 giugno 2026);
2. **Giovani apicoltori** con età superiore a 18 anni e inferiore a 41 anni compiuti. Nel caso di istanza presentata da società, il punteggio è assegnato se vi è un soggetto rientrante nei predetti limiti tra i rappresentanti legali e i soggetti collegati in anagrafe con il ruolo di amministratore con potere di firma*;
3. Aziende apistiche con sede legale in un Comune situato in zona di **montagna**;
4. Aziende apistiche con sede legale in un Comune situato in **collina** o **pianura**;
5. Imprenditori agricoli professionali (**IAP**) risultante dal fascicolo aziendale;
6. **Apicoltori biologici**;
7. Attività di apicoltura condotta a **titolo prevalente** **

* In caso di società è necessario aver aggiornato il fascicolo aziendale, poiché il punteggio è assegnato se il più giovane tra i soggetti collegati, caricati nella sezione "amministratore" del Fascicolo aziendale e aventi potere di firma, rientra nel range anagrafico sopraindicato.

** Attività di apicoltura condotta a titolo prevalente: l'attività prevalente dell'impresa/beneficiario è quella risultante dal Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A, e deve essere di apicoltura (Codice ATECO: 01.48.30 e 01.49.30).

A parità di punteggio viene data priorità agli apicoltori in possesso del maggior numero di alveari in relazione all'ultimo Censimento disponibile. In subordine, sarà assegnata priorità

al beneficiario di età inferiore. Nel caso delle società sarà considerata l'età del legale rappresentante e qualora siano previsti più legali rappresentati quella del più giovane.

CRITERIO	PUNTEGGIO
1. Aziende apistiche che non hanno percepito contributi con fondi dell'Unione Europea riguardanti l'apicoltura	10
2. Giovani apicoltori	3
3. Aziende apistiche con sede legale (Comune) situata in zona di montagna	8
4. Aziende apistiche con sede legale (Comune) situata in collina e pianura	5
5. Imprenditori agricoli professionali (IAP)	6
6. Apicoltori biologici	5
7. Attività di apicoltura condotta a titolo prevalente	8

Il punteggio ottenuto nella fase di compilazione della domanda di aiuto sarà oggetto di ricalcolo e verifica durante l'istruttoria e, pertanto, sarà passibile di modifiche in quanto il punteggio è assegnato in base ai requisiti posseduti al momento della trasmissione informatica della domanda.

Qualora dai controlli sulle autodichiarazioni, fornite ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, si riscontri un'attribuzione di un punteggio maggiore rispetto a quello riscontrato, la domanda di aiuto decade e di conseguenza si perde il beneficio economico ammesso per l'annualità in corso.

7. COSTI NON AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

Non sono ammessi a finanziamento:

- Acquisti effettuati prima della presentazione della domanda di aiuto (con presentazione si intende lo stato della domanda quale "Trasmessa" nell'applicativo ARNIA del SIAP);
- Acquisto di integratori;
- Acquisto di automezzi targati;
- Costi di immatricolazione;
- Spese di manutenzione e riparazione delle attrezzature;

- Spese di trasporto per la consegna di materiali;
- IVA, eccezion fatta per l'IVA non recuperabile quando essa sia effettivamente e definitivamente a carico dei beneficiari ed a tal fine il beneficiario deve presentare autocertificazione - non rientrano in tale eccezione i soggetti imprenditori agricoli in: regime di esonero, regime speciale in compensazione, forfettari anche ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs n. 10/2026 - tenuto conto che l'IVA, se potenzialmente recuperabile (ancorché effettivamente non recuperata), non è mai una spesa ammissibile, presentando un' attestazione rilasciata da un esperto contabile certificato o da un revisore dei conti;
- Acquisto di materiale usato;
- Attrezzature hardware (PC) e software non integrati o non funzionali all'utilizzo delle attrezzature acquistate;
- Materiale di imballaggio;
- Interventi di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici e funzionali (ai sensi del Reg. 126/2022).

8. AZIONI E ACQUISTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

Azione B.1. - Lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare

1. Acquisto di arnie antivarroa con fondo a rete;

Nel caso di acquisto delle arnie sarà necessario contrassegnare le stesse apponendo il codice per identificare in modo univoco l'azienda (codice rilasciato dalla ASL di competenza ai sensi del D.M. 11 agosto 2014).

2. Acquisto di attrezzatura scanner per il conteggio delle varroe;

3. Sterilizzazione/disinfezione delle arnie ed attrezzature apistiche, che si articola in:

    - acquisto di attrezzature per la sterilizzazione/disinfezione delle arnie e attrezzature apistiche;
    - servizio effettuato da terzi per la sterilizzazione/disinfezione delle arnie e attrezzature apistiche;

4. Acquisto di presidi sanitari veterinari;

Sono ammissibili le spese sostenute per l'acquisto di presidi sanitari ammessi dalla legislazione vigente per la lotta alle malattie dell'alveare. L'approvvigionamento dei presidi deve essere effettuato attraverso i canali autorizzati.

L'apicoltore è tenuto ad effettuare le necessarie registrazioni sul registro dei trattamenti e a conservare la pertinente documentazione così come previsto a norma del Regolamento (UE) 2019/6 relativo ai medicinali veterinari.

PRESIDI SANITARI	Spesa massima ammissibile per le singole aziende apistiche
Per apicoltore	Euro 10.000,00
Per alveare	Euro 10,00

Azione B.2.

Sottoazione B.2.1– Prevenzione avversità climatiche

Acquisto di:

1. sistemi di alert;
2. centraline;
3. sistemi di monitoraggio agrometeorologico;
4. attrezzature e software per il monitoraggio da remoto degli apiari.

Le attrezzature riguardano strumenti di avvertimento e supporto decisionale (DSS) capaci di fornire informazioni sullo stato generale delle famiglie, delle produzioni e dell'ambiente circostante agli apiari nelle aree in cui operano gli apicoltori, ottimizzare i tempi e i costi di gestione degli apiari, migliorare la qualità del lavoro dell'apicoltore, favorire una più efficace gestione della salute degli alveari, ed il controllo geolocalizzato da remoto degli alveari anche contro i furti. Le spese sono inerenti all'acquisto o fruizione (abbonamenti) delle tecnologie necessarie, delle attrezzature hardware (escluso PC) e software integrati o funzionali all'utilizzo delle stesse.

Sottoazione B.2.2 – Alimentazione di soccorso secondo le modalità previste dal PSP

Beneficiari

Il numero minimo di alveari registrati nella BDN apistica, come da ultimo Censimento apistico 2025, deve essere **superiore a 104**.

Limiti e condizioni

Spesa minima ammissibile per apicoltore: euro 1.370,00
Spesa massima ammissibile per apicoltore: euro 7.500,00

L'importo della spesa minima ammissibile, essendo un criterio di ammissibilità, non può mai essere derogato (si veda anche quanto previsto, nel caso di spesa rendicontata inferiore alla spesa ammessa, nel paragrafo 14 "Riduzioni, sanzioni e penalità – sezione B").

Unità	**Massimali ammissibili da bando per unità**
euro/kg di candito o sciroppo zuccherino	1,5 euro
kg di candito o sciroppo zuccherino/alveare	8,7 kg

Percentuale di contributo: 50%

Sono ammissibili le spese sostenute per l'acquisto di candito o di sciroppi zuccherini, reperibili in commercio ed autorizzati per la somministrazione agli alveari, esclusivamente nei casi accertati di "crisi climatica" così come definita all'art. 2. del D.M. n. 221775 del 19/05/2025 e s.m.i..

I massimali ammissibili previsti dal bando per ciascuna unità risultano determinati sulla base del verbale istruttorio di analisi conservato agli atti del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche (A1701B/2025).

Ai fini della concessione, per il calcolo dell'importo della spesa ammissibile nella domanda di aiuto è richiesto di indicare:
- il **numero di alveari** per i quali si chiede l'aiuto, anche inferiore rispetto al numero degli alveari totale detenuti; tale numero non può essere superiore al numero di alveari detenuti desunti dal Censimento 2025;
- la **quantità** unitaria di candito/sciroppo zuccherino (kg/alveare), nei limiti del massimale sopraindicato.

Non è richiesta la presentazione di alcun preventivo, in quanto ai fini della graduatoria di ammissibilità sarà utilizzato l'importo unitario per alveare indicato in precedenza.

Es. Apicoltore con 200 alveari, come da censimento 2025.
Richiesta per 180 alveari e 6 kg= 180 alveari *6 kg/alveare*1,5 euro/alveare= 1.620 euro

Ai sensi del par. 3 art. 7 del Decreto il Ministero con proprio provvedimento, entro il 10 luglio 2027, approva la relazione di ISMEA che stabilisce la quantità di alimentazione di soccorso massima finanziabile, nonché il prezzo massimo unitario nazionale, calcolato come media nazionale, per Regione e Provincia autonoma.

Ai fini della liquidazione dell'aiuto, per il calcolo dell'importo della spesa ammissibile sono considerati:
- la quantità unitaria di candito/sciroppo zuccherino (kg/alveare) più bassa tra quella richiesta e oggetto di concessione in domanda di aiuto e quella indicata nel provvedimento ministeriale sopracitato;

- il prezzo più basso (euro/kg di candito o sciroppo zuccherino) tra quello risultante dalla fattura di spesa e quello indicato nel provvedimento ministeriale tramite report ISMEA.

In fattura deve essere distinta la tipologia di alimento acquistata, specificando se trattasi di sciroppo o di candito, nonché le relative quantità espresse in peso unitario per confezione (es. 5 confezioni da 2 kg di candito).

La concessione dell'aiuto per la sottoazione B.2.2 è condizionata alle risultanze istruttorie derivanti dai dati desunti dalla relazione di ISMEA sopra menzionata.
L'importo di contributo erogabile è il minore tra quello finanziabile e quello ricalcolato con i parametri ISMEA, rispettando l'articolazione tra sciroppo e candito qualora tale articolazione sia riportata nel rapporto ISMEA.
Pertanto, sulla base delle risultanze del report ISMEA, è prevista la possibilità sia di procedere alla rideterminazione in diminuzione dell'importo riconoscibile, sia di non dar corso alla liquidazione.

Tale eventualità non comporta penalità nei confronti del beneficiario.

Azione b.5. - Acquisto di attrezzature per la conduzione dell'apiario ed il miglioramento delle condizioni di lavoro e di attrezzature per la lavorazione, il confezionamento e la conservazione dei prodotti dell'apicoltura

Acquisto di:
1. Acquisto di attrezzature per la conduzione dell'apiario ed il miglioramento delle condizioni di lavoro;
2. Acquisto di attrezzature per la lavorazione, il confezionamento e la conservazione dei prodotti dell'apicoltura.

Ai fini del finanziamento di attrezzature per la conduzione dell'apiario ed il miglioramento delle condizioni di lavoro sono ammissibili a finanziamento, nei limiti di spesa massima stabiliti, le seguenti attrezzature:

1. **Gestione dell'alveare**
    - Soffiatore o attrezzatura con medesima finalità
    - Sceratrice
    - Melario (completo o vuoto)
    - Sublimatore
    - Arnietta portasciame e per api regine di fecondazione

- Macchine agevolatrici per la movimentazione e stoccaggio dei materiali (rimorchio, carrello, motocarriola, transpallets, sollevatori)
- Nutritore
- Coprifavo
- Trappola per polline
- Diaframma
- Telaini da melario e nido
- Escludi regina

---

2. Lavorazione del miele / laboratorio

- Banco per disopercolare
- Disopercolatrice
- Fondimiele
- Dosatrice
- Decantatore
- Spremiopercoli
- Centrifuga per opercoli
- Pompa
- Filtri
- Pressa
- Carrello
- Maturatore
- Smielatore
- Deumidificatore
- Fondimiele

- Sistemi di raffrescamento

Si precisa che per poter acquistare beni di cui al punto 2 (conservazione e confezionamento del miele e degli altri prodotti dell'alveare) è necessario disporre di **un proprio laboratorio,** in **proprietà** oppure in **affitto** a titolo oneroso ed essere associato ad una SCIA intestata all'azienda del beneficiario. **La durata nella disponibilità** del laboratorio deve coprire almeno **il periodo del vincolo triennale** di destinazione d'uso e di proprietà.

DEMARCAZIONE con SRD 01 "Investimenti competitività": è assicurata dalla non ammissibilità, nel bando SRD 01 (D.D. n. 109/A1707D del 11 febbraio 2026), delle spese relative agli investimenti nel settore apistico.

9. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDA DI AIUTO E DOCUMENTI DA ALLEGARE

Le domande di contributo devono essere presentate attraverso il portale SIAP servizio "ARNIA" come da indicazioni presenti nelle istruzioni operative n. 02AP/2026 di ARPEA "Istruzioni Operative n. 02AP/2026 relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario SETTORE DELL'APICOLTURA", in particolare si segnalano i paragrafi n. 8 "Fascicolo aziendale",9 "Presentazione delle domande" e 10 "Domanda di aiuto".

Le domande devono essere presentate dal 6 luglio 2026 fino al 25 settembre 2026.

Relativamente ai **criteri di priorità**, si precisa che tutti i requisiti sono verificati e calcolati in base ai dati correlati alla validazione presente al momento della creazione della domanda. Il sistema informativo acquisisce, infatti, la validazione in essere al momento della creazione della domanda di aiuto.
Qualora si riscontri, prima della trasmissione della domanda una variazione dei requisiti che hanno determinato il calcolo del punteggio, è necessario procedere ad una nuova validazione del fascicolo, all'eliminazione della bozza di domanda creata ed alla apertura di una nuova domanda che recupererà i dati dal fascicolo oggetto di nuova validazione. Il punteggio ottenuto nella fase di compilazione della domanda di aiuto sarà oggetto di ricalcolo e verifica durante l'istruttoria e, pertanto, sarà passibile di modifiche in quanto il punteggio è assegnato in base ai requisiti posseduti al momento della trasmissione della domanda.

Si evidenzia che sono eleggibili alla contribuzione le spese sostenute dai beneficiari successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto anche se precedenti a quella di accettazione della domanda stessa. Pertanto, dal momento in cui verrà chiusa e trasmessa la domanda di aiuto nella procedura SIAP, **le spese sostenute dai beneficiari potranno essere ritenute eleggibili attraverso l'apposizione del CUP MASTER J18H26000740007 e della dicitura "Reg. 2115/2021 - Anno 2026-2027"** in tutti i documenti

amministrativi elettronici comprovanti le spese sostenute per l'intervento richiesto (fatture, ricevute, bonifici ecc.).
I giustificativi di spesa privi della dicitura "Regolamento UE n. 2021/2115 – anno apistico 2026/2027" ma contenenti solo il codice CUP PERSONALE o CUP MASTER possano essere ritenuti comunque accettabili.

Tale CUP MASTER collegherà la spesa al presente bando e servirà a rendere eleggibili le spese effettuate nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda di aiuto e la comunicazione del CUP personale (da apporre in luogo del CUP MASTER), che avviene successivamente alla Determina Dirigenziale di "Approvazione della graduatoria delle domande ammissibili/finanziabili presentate dalle Forme associate."

I beneficiari che sono risultati in posizione finanziabile nella Determinazione Dirigenziale di approvazione della graduatoria, devono proseguire con l'utilizzo del CUP MASTER finché non ricevono la PEC con la comunicazione del CUP personale.

L'assegnazione del CUP personale avviene a conclusione dell'istruttoria di competenza dell'Amministrazione regionale per le sole domande ritenute finanziabili.

Il CUP personale è previsto dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, integrata dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, obbligatorio su tutte le fatture e giustificativi di spesa anche in caso di cofinanziamento, è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP).
Si specifica che non sarà possibile apporre a posteriori il CUP MASTER e il CUP personale a penna oppure attraverso timbro sul cartaceo, ma esso dovrà essere presente all'interno del documento elettronico.

Per le **azioni b.1, b.2.1** e **b.5** la domanda di aiuto deve essere accompagnata da **tre preventivi di spesa.**

Si precisa che i tre preventivi devono essere confrontabili tra loro (dovranno essere omogenei nell'oggetto della fornitura, affinché sia immediato il raffronto tra le proposte) e resi da ditte offerenti specializzate ed indipendenti ed un quadro di raffronto in cui sia indicata la scelta effettuata.
I preventivi devono essere resi da Ditte in concorrenza tra di loro (si ritengono in concorrenza le ditte che non hanno tra loro gli stessi titolari, soci, amministratori), essere completi di timbro e firma del fornitore oppure documentati tramite la copia della PEC/mail di invio proveniente da indirizzo di posta elettronica riconducibile alla Ditta, riportanti la data di formulazione e il periodo di validità.
La spesa considerata ammissibile sarà in ogni caso quella del preventivo di minore importo, indipendentemente dalla scelta effettuata dal richiedente.

I preventivi devono descrivere nel dettaglio le caratteristiche tecniche e tipologiche dei beni, in particolare, devono riportare:

- oggetto della fornitura;
- quantità;
- prezzo;
- data di formulazione;
- estremi della ditta emittente.

E' ammessa la presentazione di un **unico preventivo** nei seguenti casi:
a) acquisizione di forniture e attrezzature altamente specialistiche;
b) acquisizione di beni/attrezzature e di servizi per i quali la concorrenza è assente per motivi di esclusività.

La ragionevolezza e la congruità dei costi, in questi casi, sarà valutata attraverso una relazione tecnica dettagliata.

A tal fine occorre allegare alla domanda di aiuto:
- dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di presentare 3 preventivi, da parte del richiedente;
- relazione tecnica giustificativa che dovrà contenere la descrizione dell'investimento, le motivazioni tecniche della scelta, oltre ad elementi atti a dimostrare che le alternative risultino più costose o a parità di costi meno efficaci, utili, sicure e/o non raggiungano gli obiettivi; oppure, dia atto dei motivi di assenza della concorrenza e dell'unicità del fornitore in quanto concessionario esclusivo del bene.

È consentito il **cambio di fornitore**, a parità di fornitura (cioè quando marca e modello o prestazioni sono i medesimi dell'attrezzatura prevista nei preventivi allegati alla domanda di aiuto) senza che ciò costituisca variante alla domanda originaria nel caso in cui:

- determina un miglioramento in termini economici, in caso di riduzione dei prezzi, ma deve essere evidente il mantenimento dei requisiti tecnici rispetto al preventivo originale;
- è determinato da cause non imputabili dal beneficiario. In tal caso dovrà essere data evidenza della impossibilità di prevedere tale causa al momento della presentazione della domanda di aiuto, ed anche in questo caso deve essere evidente il mantenimento dei requisiti tecnici rispetto al preventivo originale.

In ogni caso se il cambio di fornitore comporta un prezzo superiore a quanto originariamente ammesso, sarà riconosciuta solo la spesa già approvata. In caso di modifica del fornitore, il beneficiario dovrà allegare alla domanda di pagamento il nuovo preventivo di spesa con adeguata motivazione.

UTILIZZARE L'ALLEGATO "RELAZIONE TECNICA AI FINI DELLA DOMANDA DI AIUTO SETTORE APICOLTURA Reg. 2115/2021 - Annualità 2026-2027" disponibile

nella pagina del bando - in formato editabile- per la compilazione dei preventivi di spesa.

Ai sensi del D.M. n. 221775 del 18 maggio 2025, i beni materiali e immateriali, quali, ad esempio, l'hardware, le attrezzature e apparecchiature varie, gli arredi per locali, i software ed i siti WEB, ad uso specifico dell'azienda apistica, finanziate ai sensi del presente bando e il cui uso e utilità economica non si esauriscano entro l'arco di un anno (presidi sanitari e alimentazione di soccorso), devono essere mantenuti in azienda per un periodo minimo dalla data di effettiva acquisizione, idoneamente documentata, con il vincolo di destinazione d'uso e di proprietà, salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.
Tale periodo minimo è fissato in **tre anni per i beni materiali**.

DOCUMENTI DA ALLEGARE
All'interno del quadro "Allegati" è necessario inserire:

- TRE PREVENTIVI (OVE RICHIESTO);
- Nel caso in cui si utilizzi un **laboratorio di terzi**, per le **azioni B.1, B.2 e B5.1 (gestione dell'alveare)** occorre allegare il **contratto scritto** tra le parti relativo al comodato/affitto che dimostri la disponibilità di locali di lavorazione dei prodotti dell'alveare (smielatura) e che copra almeno l'intera annualità apistica (1 luglio 26- 30 giugno 27) – mentre nel caso esclusivo **dell'azione B.5.2 (Lavorazione del miele/laboratorio)** occorre allegare il contratto scritto di affitto a titolo oneroso, associato ad una SCIA intestata all'azienda, e l**a durata nella disponibilità** del laboratorio deve coprire almeno **il periodo del vincolo triennale** di destinazione d'uso e di proprietà.
- **RELAZIONE TECNICA**(*) illustrando le finalità dell'adesione alle azioni, i cui contenuti da allegare alla domanda di aiuto sono:

  1 - Il soggetto proponente

  Descrivere il tipo di attività (es. apicoltore nomade o stanziale, presenza o meno di laboratorio, vendita diretta, numero di alveari e apiari, tipologie di mieli prodotti);

  2 - Obiettivi e finalità

  Illustrare il risultato che si punta ad ottenere attraverso la realizzazione delle azioni, evidenziando che **non si tratta di interventi di mera sostituzione** (che non comportano miglioramenti tecnologici e funzionali, ai sensi del Reg. UE n. 126/2022), specificando pertanto le caratteristiche tecnologiche differenti dell'investimento che si intende effettuare.

  (*) Nella pagina del bando è presente, tra gli allegati, il **MODELLO di "RELAZIONE TECNICA AI FINI DELLA DOMANDA DI AIUTO SETTORE APICOLTURA - Reg. 2115/2021 - Annualità 2026-2027"** disponibile in

formato editabile per la compilazione dei preventivi di spesa e la stesura della relazione tecnica.

In nessun caso saranno prese in considerazione in quanto **irricevibili** le domande:

- pervenute oltre il termine indicato dal presente bando;
- inviate con mezzi di trasmissione o con modalità diverse da quelle indicate nel presente bando;
- non complete di ogni documento richiesto ed espressamente indicato nel bando regionale.

Nel caso in cui i documenti richiesti ed espressamente indicati nel bando regionale non siano completi verrà richiesta la loro integrazione che dovrà essere trasmessa utilizzando la funzionalità messa a disposizione dell'applicativo e denominata "Comunicazione per invio documentazione integrativa" ai sensi dell'articolo 6 (Compiti del responsabile del procedimento), comma 1, let. b) della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Nel caso di istanze non finanziabili, gli Uffici competenti daranno comunicazione motivata a tutti i soggetti interessati del mancato accoglimento.

10. TERMINI PER LA REALIZZAZIONI DEGLI INTERVENTI E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO

La domanda di pagamento deve essere presentata entro il **21 giugno 2027** attraverso il portale ARNIA del SIAP.

Si rinvia, in particolare, al paragrafo n. 16 "Domanda di pagamento" delle istruzioni operative n. 02AP/2026 di ARPEA.

La mancata presentazione della domanda di pagamento equivale ad una omessa comunicazione di rinuncia e comporta:

- la non erogazione dell'aiuto;
- l'applicazione delle penalità indicate nel successivo paragrafo 14 del presente bando.

All'interno del fascicolo della domanda di pagamento, per mezzo della funzionalità "Documenti spesa", è necessario inserire i giustificativi di spesa con evidenza di pagamento:

- Fatture elettroniche necessarie a comprovare le spese sostenute (formato XML trasformato in PDF): dal 2019 è stato introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica. Per fattura elettronica si intende quel processo di emissione, d'invio, di tenuta e conservazione del documento digitale "fattura", la cui copia è ottenibile ogni volta

che serva stamparlo. All'interno della fattura è necessario **inserire la dicitura "Reg. 2115/2021- anno 2026/2027 e il CUP (MASTER o personale)**".
I giustificativi di spesa privi della dicitura "Regolamento UE n. 2021/2115 – anno apistico 2026/2027" ma contenenti solo il codice CUP PERSONALE o CUP MASTER possano essere ritenuti comunque accettabili.
Le fatture devono contenere il dettaglio analitico dei beni acquistati, dunque essere redatte nella modalità cosiddetta "parlante", con l'indicazione precisa del bene acquistato (tipologia e non solo la denominazione commerciale) e la relativa quantità, se necessario espressa in peso unitario per confezione.

- Bonifico o estratto del conto corrente in mancanza della contabile di esecuzione del pagamento o di altra evidenza documentale a dimostrazione della spesa effettuata.

All'interno del Quadro "Allegati" della domanda di pagamento dell'applicativo Arnia è necessario inserire:

- Dichiarazione liberatoria da parte del fornitore:
  - che il bene sia nuovo di fabbrica e che non siano stati praticati sconti o abbuoni su di essi;
  - che non siano state emesse note di accredito;
  - dell'avvenuto pagamento;
- **FOTO GEOREFERENZIATA** (coordinate GPS) dei beni acquistati;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per il cumulo di sostegni pubblici, qualora nel quadro "Dichiarazioni" sia stata flaggata la relativa dichiarazione di cumulo;
- Ogni altro documento o certificazione richiesta nelle singole azioni.

I documenti attestanti la spesa effettuata (bonifico o estratto del conto corrente) devono poter essere collegati in maniera incontrovertibile alla fattura di origine, con concordanza dell'importo, mediante almeno una delle seguenti modalità:
- indicazione del CUP
- indicazione della fattura a cui si riferiscono (numero e data)
- liberatoria/quietanza rilasciata dal fornitore
- estratto conto da cui sia possibile dedurre il fornitore (nominativo, IBAN).

Per le modalità di inserimento dei documenti di spesa si rimanda al Manuale Utente per la gestione dei documenti di spesa pubblicato sulla Homepage dell'applicativo SIAP-Arnia al seguente link https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/interventi-settoriali-apicoltura-arnia

I pagamenti dei contributi saranno effettuati direttamente da ARPEA in seguito alla presentazione della domanda di pagamento, alla verifica da parte dell'Amministrazione del rendiconto corredato da tutti i documenti giustificativi richiesti e alla registrazione del

verbale in seguito all'eventuale controllo in loco. In seguito all'esito positivo dell'istruttoria di pagamento, verrà resa idonea pubblicità dell'elenco dei beneficiari a cui ARPEA liquiderà il contributo ammesso, attraverso la pubblicazione sul BUR della D.D. di approvazione dell'elenco di liquidazione o sul sito web della Regione Piemonte, sezione apicoltura.

Qualora un beneficiario non rispetti i termini indicati dall'Amministrazione partecipante in ordine alla rendicontazione dei documenti da presentare per il riconoscimento dell'aiuto, la sua titolarità al diritto all'aiuto decadrà ed il finanziamento non sarà più concesso.

La realizzazione del programma, nonché il suo finanziamento, è vincolato alla disponibilità delle risorse finanziarie presso ARPEA.

La Regione Piemonte non assume alcun obbligo di copertura finanziaria delle eventuali risorse finanziarie mancanti rispetto a quanto comunicato con decreto del Capo Dipartimento MASAF (Dip. delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale - prot. n. 87161 del 23 febbraio 2026), o della mancata erogazione finale dei contributi da parte di ARPEA anche nel caso in cui l'esito dell'istruttoria regionale sia favorevole ai soggetti richiedenti.

11. DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI RESE CON LA DOMANDA DI PAGAMENTO

I materiali, le attrezzature e apparecchiature varie il cui utilizzo non si esaurisce entro l'arco di un anno dalla data di effettiva acquisizione devono essere identificate con un **contrassegno indelebile e non asportabile** che riporti la dicitura "Reg. n. 2115/2021", l'anno di finanziamento (2026-2027) e la provincia di appartenenza.
Nel caso di acquisto delle arnie, sarà necessario apporre il codice per identificare in modo univoco l'azienda (codice rilasciato dalla ASL di competenza ai sensi del D.M. 11 agosto 2014).

L'identificazione con contrassegno indelebile e non asportabile dei materiali che beneficiano del contributo dovrà essere effettuata con l'utilizzo ad esempio di marchio a fuoco o di vernice indelebile ed è a carico dei richiedenti.

Si precisa che le spese devono essere sostenute unicamente dal beneficiario in prima persona e che la documentazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti deve essere presentata in forma completa. Il pagamento delle spese può avvenire unicamente tramite bonifico, R.I.B.A., carta di credito/debito collegata al conto corrente intestato indicato nella domanda di aiuto.

12. PROCEDIMENTI E TERMINI DEL PROCEDIMENTO

Gli Uffici della Direzione Agricoltura e Cibo provvederanno all'istruttoria tecnico-amministrativa di ciascuna domanda e predisporranno il provvedimento con il quale verrà determinata l'esatta spesa ammessa e l'importo del contributo.

I termini dei procedimenti amministrativi relativi alle fasi di competenza della Regione Piemonte sono fissati con la D.G.R. n. 5-2348 del 16 marzo 2026 che ha aggiornato, in sostituzione di quelli precedentemente approvati con la D.G.R. n. 2-1236 del 16 giugno 2025, i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi:

D) Titolo del procedimento: Approvazione della graduatoria delle domande ammissibili / finanziabili presentate dalle singole aziende apistiche nell'ambito degli Interventi previsti dal sottoprogramma regionale del Piano Apistico Nazionale 2023-2027 in attuazione del Piano Strategico della Politica Agricola Comune 2023-2027;

Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Attuazione programmi relativi alle produzioni animali e gestione comunicazione del Piano Strategico della PAC;

Avvio del procedimento: dal giorno successivo alla scadenza del bando;

Provvedimento finale: Determinazione dirigenziale di ammissibilità/finanziabilità delle domande in relazione alle singole aziende apistiche e successiva comunicazione alle aziende

Termine finale del procedimento: 90 giorni;

E) Titolo del procedimento: Istruttoria delle domande di pagamento presentate nell'ambito degli Interventi previsti dal sottoprogramma regionale del Piano Apistico Nazionale 2023-27 in attuazione del Piano Strategico della Politica Agricola Comune 2023-2027, in relazione alle singole aziende apistiche;

Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Attuazione programmi relativi alle produzioni animali e gestione comunicazione del Piano Strategico della PAC;

Avvio del procedimento: dal giorno successivo alla scadenza prevista per la presentazione delle domande di pagamento;

Provvedimento finale: Attestazione di avvenuta registrazione dell'esito dell'istruttoria sul Sistema informativo agricolo e invio dell'elenco di liquidazione delle domande ad ARPEA;

Termine finale del procedimento: 90 giorni.

F) Titolo del procedimento: Approvazione dell'elenco di liquidazione delle domande di pagamento presentate dalle aziende singole nell'ambito degli Interventi previsti dal sottoprogramma regionale del Piano Apistico Nazionale in attuazione del Piano Strategico della Politica Agricola Comune 2023-2027;

Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Attuazione programmi relativi alle produzioni animali e gestione comunicazione del Piano Strategico della PAC

Avvio del procedimento: Dal giorno successivo all'inserimento informatico dell'esito dell'istruttoria sul Sistema informativo agricolo e dalla ricezione dell'elenco di liquidazione delle domande istruite dal Settore competente;

Provvedimento finale: Determinazione dirigenziale di approvazione dell'elenco di liquidazione

Termine finale del procedimento: 30 giorni.

Entro il 15 settembre della campagna di riferimento gli Uffici della Direzione Agricoltura e Cibo definiranno gli elenchi di liquidazione per il successivo inoltro ad ARPEA in seguito all'ultimazione dell'istruttoria di pagamento, utilizzando la procedura disponibile all'interno dell'applicativo ARNIA del SIAP, secondo le modalità previste dal manuale ARPEA.

13. RINUNCIA ALL'AIUTO

A fronte della presentazione di una domanda di aiuto risultata ammissibile ma non finanziabile o ammissibile e finanziabile, in qualsiasi momento il beneficiario può comunicare formalmente ed unicamente tramite l'applicativo ARNIA del SIAP attraverso l'oggetto di "Rinuncia" la rinuncia del contributo. La **rinuncia totale o parziale** alla domanda presentata ed al conseguente contributo, deve essere presentata entro il **15 marzo 2027.**
La mancata presentazione della domanda di pagamento e la presentazione della rinuncia dopo la data stabilita del 15 marzo 2027 determina l'applicazione delle penalità come descritte nell'apposito paragrafo "Riduzioni, sanzioni e penalità".

Attenzione: i beneficiari la cui domanda o singola azione è risultata ammissibile ma non finanziabile, devono tenere in considerazione la possibilità che la loro domanda o singola azione diventi finanziabile in un secondo momento, a seguito dello scorrimento della graduatoria. Pertanto è necessario (per non incorrere nelle penalità previste) qualora non più interessati al finanziamento, che presentino la domanda di rinuncia entro i termini.

La **rinuncia totale** comporta la decadenza totale dagli aiuti.
La **rinuncia parziale,** comporta la conseguente riduzione delle spese ammissibili e dei corrispondenti contributi concessi.

Qualora l'Amministrazione partecipante abbia già informato il beneficiario dell'intenzione di svolgere un controllo in loco, ovvero se dal controllo in loco e/o amministrativo emergono delle irregolarità nella suddetta domanda (art. 59 comma 6 del Reg. UE 2116/2021), la rinuncia non è ammessa.

Le ulteriori conseguenze derivanti da una rinuncia omessa, sono indicate nel paragrafo "RIDUZIONI, SANZIONI E PENALITÀ".

14. RIDUZIONI, SANZIONI E PENALITÀ

Per garantire l'integrale utilizzo delle somme disponibili e al fine di consentire l'utilizzo dei fondi in questione ad altri soggetti interessati, a carico degli apicoltori singoli o associati destinatari dei finanziamenti sono previste penalità nei seguenti casi (fatte salve le circostanze eccezionali o cause di forza maggiore di cui al comma 5 dell'art. 5 del D.M. 614768 del 30 novembre 2022):

A) Penalità - Omissione della comunicazione di rinuncia totale: esclusione dalle graduatorie dai successivi **due** bandi. Tale divieto di partecipazione si applica anche qualora il beneficiario intenda presentare domanda attraverso forme associative.

B) Riduzione - Spesa rendicontata inferiore alla spesa ammessa: fatto salvo che gli importi minimi di spesa ammessa non possono comunque essere derogati, l'acquisto da parte dei beneficiari di beni per un valore inferiore all'80% (accertata in fase di rendicontazione) della spesa ammessa (importi dei preventivi scelti sulla singola azione) senza la comunicazione di rinuncia di cui al precedente paragrafo 13, comporta la riduzione del contributo ammesso e accertato di un importo pari al 20%, in aggiunta alla riduzione del contributo corrispondente agli investimenti non realizzati.

Esempio 1:
- Spesa ammessa da preventivo: 200 euro
- Contributo ammesso: 120 euro
- 80% della spesa ammessa: 160 euro
- Spesa rendicontata: 100 euro
- Spesa rendicontata accertata: 100 euro (quindi inferiore all'80% della spesa ammessa) → riduzione
- Contributo al lordo della decurtazione: 60 euro (60% della spesa rendicontata accertata)
- Riduzione: decurtazione del 20% del contributo lordo: 12 euro
- Contributo al netto della decurtazione: 48 euro

Sono esentate da questa riduzione le ulteriori risorse finanziarie rese disponibili ai beneficiari successivamente all'eventuale ridistribuzione delle economie comunicate dal Ministero.

C) Sanzione - Scostamento tra spesa rendicontata e spesa accertata: la Legge 21 aprile 2026, n. 75 recante "Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani", pubblicata sulla G.U. n. 110 del 14 maggio 2026, nell'articolo 12, comma 1, lettera b) del citato disegno di legge introduce modifiche al decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e, tra queste, aggiunge il comma 3-bis all'articolo 24-undecies: "Nel caso in cui, a seguito di controllo, l'importo richiesto nella domanda di pagamento superi di una percentuale maggiore del 10

per cento l'importo accertato in sede istruttoria, il beneficiario è soggetto, oltre alla decurtazione dell'importo non riconosciuto, alla sanzione nella misura pari al medesimo importo non riconosciuto".

L'applicazione delle riduzioni e sanzioni può comportare l'azzeramento del contributo erogabile a saldo.

Per il calcolo della % di scostamento si applica la seguente formula:
(spesa rendicontata -spesa accertata)/spesa rendicontata *100

Esempio 2:
- Spesa ammessa da preventivo: 200 euro
- Contributo ammesso: 120 euro
- 80% della spesa ammessa: 160 euro
- Spesa rendicontata: 160 euro
- Spesa rendicontata accertata: 100 euro (quindi inferiore all'80% della spesa ammessa) → riduzione
- Contributo al lordo della decurtazione: 60 euro (60% della spesa rendicontata accertata)
- Riduzione: decurtazione del 20% del contributo lordo: 12 euro
- Contributo al netto della decurtazione: 48 euro
- % scostamento per eventuale applicazione della sanzione: 37,5 % (>10%)
- Sanzione: 60 euro
- Contributo= zero euro

Si rimanda anche al paragrafo 19 "RIDUZIONI, SANZIONI E PENALITÀ" delle I.O. n. 02AP/2026 di ARPEA.

15. CAUSE DI FORZA MAGGIORE - CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

La richiesta di riconoscimento della causa di forza maggiore deve essere comunicata tramite l'applicativo ARNIA del SIAP. Si rinvia al paragrafo 15.1 "Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali" delle I.O. n. 02AP/2026 di ARPEA.

16. CONTROLLI IN LOCO E SULLE DICHIARAZIONI

Si rinvia al paragrafo 17 " CONTROLLO IN LOCO" delle I.O. n. 02AP/2026 di ARPEA.

Per ogni sopralluogo verrà redatto un verbale in duplice copia: una copia deve essere rilasciata all'azienda visitata, l'originale è agli atti presso l'Ufficio della Direzione Agricoltura e Cibo preposto al controllo. Entrambe le copie del verbale di cui sopra devono essere sottoscritte dal funzionario controllore e controfirmate dal soggetto controllato. Il verbale di controllo deve indicare in maniera chiara nome e cognome dei funzionari controllori, nonché la

data e l'ora del controllo stesso con le eventuali osservazioni da parte del soggetto controllato.

Gli Uffici della Direzione Agricoltura e Cibo verificano a campione le dichiarazioni rese dal beneficiario (ai sensi del D.P.R. n° 445/2000).

17. RICORSI

I provvedimenti di reiezione, sospensione, revoca, irricevibilità, inammissibilità e improcedibilità o infondatezza delle istanze sono gestiti dalla Direzione Agricoltura e Cibo e devono contenere l'indicazione degli organi ai quali è possibile presentare ricorso

18. RINVIO ALLE ISTRUZIONI OPERATIVE N. 02AP/2026 DI ARPEA

Si rinvia alle Istruzioni operative in riferimento ai seguenti tematiche:

- 21 CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA
- 22 VERIFICA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E COMPENSAZIONE DEGLI AIUTI COMUNITARI CON I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS
- 29 CONTROLLO MANTENIMENTO IMPEGNI
- 30 IMPIGNORABILITÀ DELLE SOMME EROGATE
- 31 PUBBLICAZIONE DEI PAGAMENTI
- 32 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

19. RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto non espressamente indicato nel presente bando valgono le indicazioni:
● del Decreto ministeriale del 30 novembre 2022 n. 614768 scaricabile al link
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18977
● del Decreto ministeriale 30 maggio 2023, n. 278467- modifica DM 30 novembre 2022, n. 614768 Settore Apistico - PSN 2023/2027
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19754
●del Decreto ministeriale n. 221775 del 19 maggio 2025
https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23131
● delle Istruzioni operative n. 02AP/2026 ARPEA OP.